

Nazioni Unite

Comitato per i diritti del fanciullo

Convenzione sui diritti del fanciullo

Distr.: generale

4 febbraio 2015

Tradotto dall'inglese dall'Ufficio federale delle assicurazioni social

Osservazioni conclusive sul secondo, terzo e quarto rapporto consolidato della Svizzera*

I. Introduzione

1. In occasione delle sue 1959^a e 1961^a riunioni (cfr. CRC/C/SR. 1959 e 1961), svoltesi il 21 e il 22 gennaio 2015, il Comitato ha esaminato il secondo, terzo e quarto rapporto periodico della Svizzera riuniti in un unico documento (CRC/C/CHE/2-4) e in occasione della sua 1983^a riunione, svoltasi il 30 gennaio 2015, ha adottato le osservazioni conclusive esposte di seguito.

2. Il Comitato accoglie favorevolmente la presentazione da parte dello Stato parte del secondo, terzo e quarto rapporto periodico consolidato (CRC/C/CHE /2-4), e delle risposte scritte all'elenco di punti (CRC/C/CHE/Q/2-4/Add.1), che ha consentito di comprendere meglio la situazione dei diritti dei minori nello Stato parte. Tuttavia, si rammarica per il notevole ritardo con cui il rapporto è stato presentato. Il Comitato esprime apprezzamento per il dialogo costruttivo svolto con la delegazione multisettoriale dello Stato parte.

II. Misure di follow-up adottate e progressi compiuti dallo Stato parte

3. Il Comitato esprime apprezzamento per la ratifica, inter alia, dei seguenti strumenti giuridici internazionali o per l'adesione ad essi:

- il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, nel settembre 2006;
- la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, nell'aprile 2014;
- il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, nel settembre 2009;
- il Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, nel settembre 2008;
- la Convenzione n. 183 (2000) dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla protezione della maternità, nel giugno 2014; e

* Adottate dal Comitato nel corso della sua 68^a sessione (12-30 gennaio 2015).

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali, nel marzo 2014.
4. Il Comitato accoglie favorevolmente l'entrata in vigore, inter alia, delle seguenti misure legislative:
- modifiche del Codice civile svizzero, il 1° luglio 2014 (Autorità parentale) e il 1° gennaio 2013 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione);
 - modifiche della legge sull'asilo, il 1° febbraio 2014;
 - modifiche del Codice penale svizzero, il 1° luglio 2014;
 - l'ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione, il 1° gennaio 2013;
 - la legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani, il 1° gennaio 2013;
 - il Codice di diritto processuale penale svizzero, il 1° gennaio 2011;
 - la legge federale di diritto processuale penale minorile, il 1° gennaio 2011;
 - la revisione della legge federale sugli stranieri, il 1° gennaio 2011;
 - la legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, il 1° luglio 2009;
 - la revisione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, il 1° gennaio 2009;
 - l'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo, il 1° agosto 2010;
 - la legge federale sul diritto penale minorile, il 1° gennaio 2007;
 - la revisione della legge federale sulla formazione professionale, il 1° gennaio 2004; e
 - la legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, il 1° gennaio 2004.
5. Il Comitato accoglie favorevolmente anche l'adozione, inter alia, delle seguenti misure istituzionali e politiche:
- il piano d'azione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sulla protezione dei bambini associati a forze o gruppi armati nei conflitti armati (2014-2016);
 - il Piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani (2012-2014);
 - il Programma nazionale HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili (2011-2017);
 - la strategia nazionale di lotta alla povertà, adottata nel 2010, e il Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà (2014-2018), adottato nel 2013;
 - il Centro svizzero di competenza per i diritti umani, istituito nel 2010;
 - la strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù, adottata nel 2008;
 - l'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità, istituito nel 2004.

III. Principali motivi di preoccupazione e raccomandazioni

A. Misure generali di attuazione (art. 4, 42 e 44 par. 6 della Convenzione)

Riserve

6. Il Comitato accoglie favorevolmente il ritiro da parte dello Stato parte delle riserve concernenti gli articoli 5, 7 e 40 paragrafo 2 lettera b (v) e (vi) della Convenzione, ma al contempo si rammarica che esso mantenga le riserve riguardanti gli articoli 10 paragrafo 1, 37 lettera c e 40 paragrafo 2 lettera b (ii) e (iii).

7. Il Comitato ribadisce le sue raccomandazioni precedenti (CRC/C/15/Add.182, par. 7) e, alla luce della Dichiarazione e del Programma d'azione di Vienna del 1993, sollecita lo Stato parte a considerare la possibilità di ritirare le rimanenti riserve relative alla Convenzione.

Legislazione

8. Pur accogliendo favorevolmente l'adozione a livello federale e cantonale di varie misure legislative concernenti i minori volte a garantire l'ulteriore conformità della legislazione nazionale alla Convenzione, il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che gli sforzi profusi non coprono tutti gli ambiti della Convenzione.

9. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di proseguire e rafforzare il suo impegno per armonizzare completamente le legislazioni cantonali e quella federale con la Convenzione.

Politica e strategia globali

10. Il Comitato rileva che lo Stato parte ha pubblicato la strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù nel 2008, cui ha fatto seguito l'adozione della legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani nel 2011, e ha recentemente elaborato un rapporto sulla situazione della politica dell'infanzia e della gioventù. Ciononostante, il Comitato resta preoccupato per il fatto che questa strategia non copre tutti gli ambiti della Convenzione.

11. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di sviluppare e attuare, previa consultazione con i minori e la società civile, una politica e una strategia nazionali per la realizzazione integrale dei principi e delle disposizioni della Convenzione, fornendo in tal modo un quadro per le strategie e i piani cantonali. Il Comitato raccomanda altresì allo Stato parte di stanziare adeguate risorse umane, tecniche e finanziarie per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione di queste politica e strategia globali nonché di strategie o piani correlati a livello cantonale.

Coordinamento

12. Il Comitato rileva le sfide poste dal sistema federale dello Stato parte e teme che la mancanza di un coordinamento generale porti a disparità significative in termini di attuazione della Convenzione tra i Cantoni dello Stato medesimo.

13. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di istituire un organo di coordinamento preposto all'attuazione della Convenzione e della politica e della strategia globali con piena capacità e autorità nonché di predisporre le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per coordinare efficacemente gli interventi a favore dei diritti dei minori tra i diversi settori e livelli federale, cantonale e comunale, in vista del raggiungimento di standard di protezione uniformi su tutto il territorio. Il Comitato raccomanda altresì

che le organizzazioni della società civile e i minori siano invitati a far parte dell'organo di coordinamento.

Allocazione delle risorse

14. Considerando che lo Stato parte è una delle economie più ricche del mondo e che investe risorse considerevoli in programmi concernenti i minori, il Comitato rileva che lo Stato parte non ha adottato un approccio specifico per i minori in materia di pianificazione e allocazione dei budget a livello federale e cantonale, rendendo così praticamente impossibile l'individuazione, il monitoraggio, la presentazione di rapporti e la valutazione dell'impatto degli investimenti in tale settore e dell'applicazione generale della Convenzione in termini di budget.

15. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di istituire un processo budgetario che tenga adeguatamente conto dei bisogni dei minori a livello sia federale che cantonale e preveda chiare allocazioni a favore dei minori nei settori pertinenti e presso gli enti competenti, indicatori specifici e un sistema di monitoraggio. Inoltre, il Comitato raccomanda allo Stato parte di monitorare in modo effettivo la distribuzione delle risorse allocate per l'attuazione della Convenzione e di valutarne l'efficacia, l'adeguatezza e l'equità.

Raccolta dei dati

16. Pur rilevando l'esistenza di diversi sistemi di raccolta dei dati, il Comitato esprime rammarico per la mancanza di un sistema completo per la raccolta di dati nello Stato parte e per la mancata disponibilità di dati attendibili e disaggregati relativi ad ambiti importanti della Convenzione, in particolare per quanto concerne gruppi di minori in condizioni di vulnerabilità ed emarginazione.

17. Alla luce del suo Commento generale n. 5 (2003) sulle misure generali di attuazione e in linea con le sue raccomandazioni precedenti (CRC/C/15/Add.182, par. 18), il Comitato raccomanda vivamente allo Stato parte di migliorare senza indugio il suo sistema per la raccolta di dati. I dati dovrebbero coprire tutti gli ambiti della Convenzione e dovrebbero essere disaggregati, inter alia, per età, sesso, disabilità, area geografica, origine etnica e nazionale e situazione socioeconomica, al fine di agevolare l'analisi della situazione di tutti i minori, in particolare di quelli in condizioni di vulnerabilità. Inoltre, il Comitato raccomanda che i dati e gli indicatori vengano usati per formulare, monitorare e valutare politiche, programmi e progetti per l'attuazione effettiva della Convenzione.

Monitoraggio indipendente

18. Pur rilevando l'istituzione del Centro svizzero di competenza per i diritti umani, il Comitato ribadisce la sua preoccupazione per la continua mancanza di un organo centrale e indipendente preposto al monitoraggio dell'attuazione della Convenzione a tutti i livelli e autorizzato a ricevere e a esaminare denunce concernenti violazioni dei diritti dei minori.

19. Alla luce del suo Commento generale n. 2 (2002) sul ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani e in linea con le sue raccomandazioni precedenti (CRC/C/15/Add.182, par. 16), il Comitato sollecita lo Stato parte ad adottare misure per istituire senza indugio un meccanismo indipendente per il monitoraggio dei diritti umani in generale e un meccanismo specifico per il monitoraggio dei diritti dei minori che sia in grado di ricevere e esaminare denunce di minori ed indagare su di esse in maniera adatta ai minori, garantire il rispetto della vita privata e la protezione delle vittime, e avviare attività di monitoraggio e follow-up per le vittime. Il Comitato raccomanda altresì allo Stato parte di garantire l'indipendenza di un tale meccanismo

di monitoraggio – anche in termini di finanziamento, mandato e immunità – in modo da assicurare la piena conformità ai Principi di Parigi.

Diffusione, sensibilizzazione e formazione

20. Pur rilevando i diversi sforzi profusi dallo Stato parte per diffondere informazioni e fornire formazione, quali la traduzione della Convenzione in lingua romancia e l'istituzione della fondazione Education 21, il Comitato teme che la Convenzione non sia molto ben nota tra i minori, i genitori e l'opinione pubblica. Il Comitato è altresì preoccupato per il fatto che le attività di formazione in materia di diritti dei minori destinate alle figure professionali che lavorano a contatto con o per i minori non sono sistematiche e complete.

21. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **continuare a potenziare i suoi programmi di sensibilizzazione, anche favorendo un maggior impegno dei media per sensibilizzare sulla Convenzione in maniera adeguata ai minori, promuovendo il coinvolgimento attivo dei minori stessi nelle attività di sensibilizzazione del pubblico e garantendo misure mirate per i genitori; e**

(b) **sviluppare programmi di formazione sistematici e continui sui diritti dei minori destinati a tutte le figure professionali che lavorano con e per i minori, quali giudici, avvocati, funzionari preposti all'applicazione della legge, funzionari pubblici, insegnanti, personale sanitario (psicologi compresi) e operatori sociali.**

Diritti dei minori ed economia privata

22. Il Comitato rileva le informazioni dello Stato parte sulle misure adottate e previste per regolamentare le attività di imprese multinazionali, ivi compreso lo sviluppo della strategia Ruggie per la Svizzera. Tuttavia, il Comitato teme che lo Stato parte conti esclusivamente sull'autoregolamentazione volontaria e non fornisca un quadro normativo che definisca esplicitamente gli obblighi delle imprese le cui attività rientrano nella giurisdizione o sotto il controllo dello Stato parte di rispettare i diritti dei minori in operazioni condotte al di fuori del suo territorio.

23. **Alla luce del suo Commento generale n. 16 (2013) sugli obblighi degli Stati relativamente all'impatto del settore delle imprese sui diritti del fanciullo, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **fissare un quadro normativo chiaro per le imprese attive nello Stato parte, anche accelerando l'adozione della strategia Ruggie per la Svizzera, al fine di garantire che le loro attività non incidano negativamente sui diritti umani o compromettano le norme relative a settori quali l'ambiente, il lavoro o altri, in special modo quelle relative ai diritti dei minori, ed assicurare l'attuazione effettiva di tale quadro; e**

(b) **garantire che le imprese e le loro filiali operanti sul territorio dello Stato parte o gestite dal suo territorio siano legalmente responsabili di qualsiasi violazione dei diritti dei minori e dei diritti umani.**

B. Principi generali (art. 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)

Divieto di discriminazione

24. Pur accogliendo favorevolmente le misure contro la discriminazione adottate dallo Stato parte, in particolare quelle tese a promuovere l'integrazione dei migranti, il Comitato resta preoccupato per il fatto che la discriminazione continua ad essere frequente nei confronti di minori che vivono in condizioni sfavorevoli e di emarginazione, ivi compresi i

minori migranti, rifugiati e richiedenti l'asilo, i minori con disabilità e quelli sprovvisti di un titolo di soggiorno valido (*sans papiers*). Il Comitato è preoccupato altresì per gli episodi di incitamento all'odio contro persone LGBTI e per l'impatto sui minori appartenenti a questi gruppi, che non godono della protezione prevista dall'articolo 261^{bis} del Codice penale sulla discriminazione razziale.

25. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di intensificare gli sforzi per eliminare la discriminazione contro i minori che vivono in condizioni sfavorevoli e di emarginazione, in particolare i minori migranti, rifugiati e richiedenti l'asilo, i minori con disabilità e quelli sprovvisti di un titolo di soggiorno valido (*sans papiers*). Raccomanda inoltre allo Stato parte di rafforzare il suo impegno per la promozione di una cultura della tolleranza e del rispetto reciproco, di adottare una legislazione completa contro la discriminazione per motivi di orientamento sessuale e identità di genere, e di includere questi motivi nell'articolo 261^{bis} del Codice penale.

Interesse superiore del fanciullo

26. Pur rilevando che il «benessere» del fanciullo è un principio guida nell'ordinamento giuridico dello Stato parte, il Comitato ritiene che, in riferimento al fanciullo, il termine «benessere» vi abbia un significato e un'applicazione diversi rispetto al concetto di «interesse superiore» sancito dalla Convenzione. Il Comitato è pertanto preoccupato per il fatto che l'interesse superiore del fanciullo non è stato esplicitamente inserito in tutte le pertinenti normative a livello federale e cantonale e non è stato applicato sistematicamente in tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari nonché nelle politiche e nei programmi riguardanti i minori.

27. Alla luce del suo Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del fanciullo a che il suo interesse superiore sia una considerazione permanente, il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che questo diritto sia adeguatamente integrato e coerentemente applicato in tutti i procedimenti e in tutte le decisioni di natura legislativa, amministrativa e giudiziaria nonché in tutte le politiche e in tutti i programmi e progetti pertinenti e aventi ripercussioni sui minori. A tal proposito, lo Stato parte è invitato a sviluppare procedure e criteri per fornire indicazioni utili a tutte le persone competenti per determinare l'interesse superiore del fanciullo in ogni ambito e per attribuirgli la dovuta importanza a titolo di considerazione permanente. Tali procedure e criteri dovrebbero essere diffusi presso i tribunali, le autorità amministrative e gli organi legislativi, le istituzioni pubbliche e private di protezione sociale nonché il grande pubblico.

Rispetto delle opinioni del fanciullo

28. Il Comitato rileva gli sforzi continui compiuti dallo Stato parte per garantire il rispetto delle opinioni del fanciullo nei procedimenti familiari e in materia di protezione, nella giustizia minorile e in altri ambiti pertinenti nonché per coinvolgere i minori nella pianificazione politica e nei processi decisionali a livello comunale. Tuttavia, teme che il principio del rispetto delle opinioni del fanciullo non sia assicurato né applicato sistematicamente nella prassi in tutte le questioni che interessano i minori e che esistano disparità cantonali in termini di attuazione. Il Comitato esprime inoltre preoccupazione per il fatto che le figure professionali che lavorano con e per i minori non sono sufficientemente formate all'applicazione di questo principio.

29. Alla luce del suo Commento generale n. 12 (2009) sul diritto del fanciullo di essere ascoltato, il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare misure per rafforzare questo diritto in conformità all'articolo 12 della Convenzione. A tal fine, raccomanda allo Stato parte di:

(a) rafforzare il suo impegno per garantire che il diritto del fanciullo di essere ascoltato sia applicato in tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi concernenti i minori e che le opinioni di questi ultimi siano debitamente prese in considerazione;

(b) intensificare gli sforzi per garantire che i minori abbiano il diritto di esprimere liberamente la loro opinione su ogni questione che li interessa e che le loro opinioni siano debitamente prese in considerazione a scuola e presso le altre istituzioni educative, in famiglia, nonché nella pianificazione politica e nei processi decisionali, prestando particolare attenzione ai minori che vivono in condizioni sfavorevoli e di emarginazione; e

(c) garantire che le figure professionali attive in ambito giudiziario o sociale o che operano in altri ambiti concernenti i minori ricevano sistematicamente una formazione adeguata su come assicurare una partecipazione effettiva dei minori.

C. Libertà e diritti civili (art. 7, 8 e 13-17 della Convenzione)

Registrazione delle nascite / Nome e cittadinanza

30. Pur accogliendo favorevolmente le varie misure legali e politiche adottate dallo Stato parte per garantire la registrazione di tutti i bambini, il Comitato è preoccupato per le segnalazioni di ritardi nella registrazione dei figli di cittadini stranieri. Inoltre, il Comitato teme che il diritto di acquisire la cittadinanza dello Stato parte non sia garantito ai bambini nati in questo Stato, che rischiano così di essere apolidi.

31. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di assicurare che la registrazione della nascita sia disponibile non appena possibile per tutti i bambini, a prescindere dallo statuto giuridico e/o dall'origine dei genitori. Il Comitato raccomanda altresì allo Stato parte di garantire che tutti i bambini nati sul suo territorio acquisiscano la cittadinanza svizzera a prescindere dallo statuto giuridico dei genitori, nei casi in cui altrimenti sarebbero apolidi, nonché di ratificare la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961, la Convenzione europea sulla nazionalità del 1997 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati del 2009.**

Diritto di conoscere i propri genitori e di essere allevato da essi

32. Il Comitato rileva che, conformemente al Codice civile svizzero (art. 268c, relativo all'adozione) e alla legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (art. 27), il figlio può ricevere informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici solo a condizione di avere un «interesse degno di protezione». Il Comitato resta preoccupato di sapere se il concetto di «interesse degno di protezione» corrisponda sempre all'interesse superiore del fanciullo.

33. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di intensificare gli sforzi per garantire, per quanto possibile, il rispetto del diritto dei figli adottati e di quelli nati da procreazione con assistenza medica di conoscere le proprie origini. Il Comitato raccomanda in particolare allo Stato parte di prendere in considerazione la soppressione del riferimento all'interesse degno di protezione quale prerequisito per il diritto del figlio di chiedere informazioni sulla sua origine biologica.**

Diritto di preservare la propria identità

34. Il Comitato è profondamente preoccupato per la mancanza di regolamentazione e per il numero crescente di «sportelli per neonati», che consentono di abbandonare bambini nello

Stato parte mantenendo l'anonimato, una pratica che costituisce una violazione, inter alia, degli articoli 6-9 e 19 della Convenzione.

35. Il Comitato sollecita lo Stato parte a vietare l'uso degli «sportelli per neonati», a potenziare e promuovere le alternative già esistenti e a vagliare l'introduzione, in ultima istanza, della possibilità di parti in anonimato presso gli ospedali.

Accesso a informazioni adeguate

36. Il Comitato constata gli sforzi profusi dallo Stato parte per contrastare i rischi che i media digitali e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) comportano per la sicurezza dei minori, ivi compreso il programma quinquennale volto a conferire maggiore autonomia ai giovani e a proteggerli dai rischi dei media elettronici. Tuttavia, il Comitato teme che restino lacune nella protezione dei minori dai rischi summenzionati.

37. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di dar seguito alle misure raccomandate nel rapporto del Consiglio federale *I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media*, e in particolare di:

(a) **adottare e attuare effettivamente leggi e politiche basate sui diritti umani al fine di garantire che tutti i minori abbiano accesso ai media digitali e alle TIC e godano della piena protezione prevista dalla Convenzione e dai suoi protocolli facoltativi nell'ambiente online;**

(b) **continuare a incoraggiare la cooperazione con il settore delle TIC e altri settori pertinenti e agevolare lo sviluppo di linee guida facoltative, autoregolatrici, professionali ed etiche nonché codici di condotta e altre iniziative, quali lo sviluppo di soluzioni tecniche atte a promuovere la sicurezza online, che siano accessibili ai minori; e**

(c) **continuare a rafforzare i programmi di sensibilizzazione, informazione ed educazione volti a sensibilizzare l'opinione pubblica in generale e i genitori e i minori in particolare sulle opportunità e sui rischi legati all'uso dei media digitali e delle TIC.**

D. Violenza contro i minori (art. 19, 24 par. 3, 28 par. 2, 34, 37 lett. a e 39 della Convenzione)

Punizioni corporali

38. Pur constatando l'adozione di modifiche alla legislazione penale e civile a rafforzamento della protezione dei minori dalla violenza, il Comitato si rammarica per il fatto che ad oggi le punizioni corporali non sono ancora considerate violenza fisica se non superano il livello generalmente accettato dalla società e che queste non sono esplicitamente vietate in tutti i contesti.

39. Il Comitato attira l'attenzione dello Stato parte sul suo Commento generale n. 8 (2006) sul diritto del fanciullo alla protezione dalle punizioni corporali e da altre forme di punizione crudeli o degradanti e sollecita lo Stato parte a vietare esplicitamente tutte le pratiche di punizione corporale in ogni contesto e a rafforzare il suo impegno per promuovere forme positive, non violente e partecipative di educazione dei figli e di disciplina.

Libertà del minore da ogni forma di violenza

40. Il Comitato accoglie favorevolmente le diverse iniziative condotte dallo Stato parte per contrastare la violenza nei confronti dei minori, ivi comprese l'adozione dell'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti

del fanciullo e la revisione del Codice civile concernente la protezione degli adulti, il diritto delle persone e il diritto della filiazione. Tuttavia, resta preoccupato per la mancanza di dati e di studi completi sui minori vittime di maltrattamenti, abusi e negligenza, violenza sessuale e violenza domestica nonché di una strategia nazionale per la protezione dei minori e di un coordinamento tra i vari programmi cantonali.

41. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di prendere in considerazione il suo Commento generale n. 13 (2011) sul diritto del fanciullo ad essere libero da ogni forma di violenza, e in particolare di:

(a) introdurre una banca dati nazionale per tutti i casi di violenza nei confronti dei minori, ivi compresi maltrattamenti, abusi, negligenza e violenza domestica;

(b) avviare ulteriori studi per valutare la frequenza e la natura della violenza nei confronti dei minori e sviluppare una strategia globale per la prevenzione e l'intervento in casi di maltrattamenti, abusi, negligenza e violenza domestica, compresa la fornitura di servizi per il riadattamento e il reinserimento sociale delle vittime;

(c) valutare il lavoro delle strutture esistenti e riferire sui risultati e sulle misure adottate in occasione del prossimo rapporto periodico;

(d) rafforzare il coordinamento nazionale per contrastare ogni forma di violenza nei confronti dei minori; e

(e) prestare particolare attenzione alla dimensione di genere della violenza e affrontarla.

Pratiche pregiudizievoli

42. Pur accogliendo favorevolmente l'adozione di una nuova disposizione del Codice penale che vieta le mutilazioni genitali, il Comitato è profondamente preoccupato per:

(a) il numero significativo di ragazze residenti nello Stato parte che hanno subito o rischiano di subire mutilazioni genitali; e

(b) i casi di interventi chirurgici non necessari dal punto di vista medico e altri interventi su bambini intersessuali, che spesso comportano conseguenze irreversibili e possono causare gravi sofferenze fisiche e psicologiche, senza che i minori interessati abbiano dato il loro consenso informato, nonché la mancanza di ricorso e risarcimento in tali casi.

43. Il Comitato attira l'attenzione dello Stato parte sul Commento generale congiunto n. 18 sull'eliminazione delle pratiche pregiudizievoli (2014), elaborato con il Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, e sollecita lo Stato parte a:

(a) continuare e rafforzare le misure di prevenzione e protezione per affrontare la questione della mutilazione degli organi genitali femminili, ivi compresi la formazione delle figure professionali del settore, i programmi di sensibilizzazione e il perseguimento penale degli autori di tali atti; e

(b) in linea con le raccomandazioni sugli aspetti etici legati all'intersessualità formulate dalla Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana, assicurare che nessuno subisca trattamenti medici o chirurgici non necessari durante l'infanzia, garantire l'integrità fisica, l'autonomia e l'autodeterminazione dei minori interessati, e fornire alle famiglie di minori intersessuali consulenza e sostegno adeguati.

E. Ambiente familiare e custodia alternativa (art. 5, 9-11, 18 par. 1 e 2, 20, 21, 25 e 27 par. 4 della Convenzione)

Ambiente familiare

44. Pur accogliendo favorevolmente le misure adottate dallo Stato parte per fornire sostegno ai genitori nell'adempimento dei loro obblighi genitoriali, quali l'approvazione della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, il Comitato resta preoccupato per l'insufficiente disponibilità di forme diverse di sostegno familiare, ivi comprese le strutture di custodia dei bambini.

45. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rafforzare le misure tese a sostenere le famiglie, anche garantendo un'offerta di custodia di bambini sufficiente e di qualità su tutto il territorio.

46. Il Comitato constata che la legislazione dello Stato parte vieta la maternità surrogata ed è tesa a non incoraggiare accordi in tal senso attuati all'estero. Il Comitato è tuttavia preoccupato per l'incertezza dello statuto giuridico del bambino durante l'anno di valutazione di una possibile adozione.

47. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) accelerare la procedura di valutazione e garantire che il minore non sia apolide o vittima di discriminazione nel periodo di attesa che intercorre tra il suo arrivo nello Stato parte e l'adozione formale; e

(b) garantire che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale per la decisione relativa all'adozione.

Bambini privati del proprio ambiente familiare

48. Pur accogliendo favorevolmente la revisione dell'ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione, il Comitato è preoccupato per:

(a) la mancanza di dati e informazioni attendibili sulla situazione dei minori accolti a scopo d'affiliazione o collocati in istituti;

(b) l'esistenza di notevoli disparità tra i Cantoni per quanto concerne i criteri per la selezione, la durata e l'esame del collocamento dei minori e la qualità delle diverse forme di custodia alternativa, ivi compresi il sostegno, la formazione e il monitoraggio delle famiglie affidatarie e l'attuazione degli standard in materia di accoglienza;

(c) l'insufficienza del numero di famiglie affidatarie in alcuni Cantoni;

(d) la possibilità del solo collocamento in istituto per i bambini di età inferiore ai tre anni; e

(e) la limitazione del sostegno fornito ai genitori biologici nel caso in cui il minore collocato presso una famiglia affidataria o un istituto torni dalla sua famiglia.

49. Attirando l'attenzione dello Stato parte sulle linee guida sull'accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia d'origine (risoluzione dell'Assemblea generale 64/142, allegato), il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) istituire meccanismi per raccogliere e analizzare sistematicamente informazioni e dati disaggregati sui minori in tutti i contesti di custodia alternativa;

(b) garantire la cooperazione tra i Cantoni al fine di rendere possibile il collocamento di un minore presso una famiglia affidataria in un altro Cantone, se

necessario, rispettando al contempo il diritto del minore di avere contatti con la famiglia biologica;

(c) garantire l'applicazione su tutto il territorio nazionale di tutele adeguate e criteri chiari, basati sull'interesse superiore del fanciullo, per stabilire se un minore debba essere collocato in custodia alternativa;

(d) regolamentare in maniera rigorosa le strutture di custodia alternativa e di fare rispettare norme elevate in materia di qualità di queste strutture su tutto il territorio, anche garantendo che adeguate risorse umane, tecniche e finanziarie siano destinate ai centri di custodia alternativa e ai servizi pertinenti di protezione dei minori e che alle famiglie affidatarie siano forniti formazione sistematica e sostegno per l'educazione dei minori;

(e) garantire un esame periodico del collocamento dei minori presso famiglie affidatarie e istituti e monitorarvi la qualità della custodia, anche fornendo canali accessibili per segnalare e monitorare maltrattamenti di minori e porvi rimedio;

(f) rafforzare la promozione e il reclutamento di famiglie affidatarie;

(g) garantire che la custodia alternativa per i bambini, in particolare per quelli di età inferiore ai tre anni, sia fornita in contesti di tipo familiare; e

(h) rafforzare il sostegno ai genitori nel caso in cui i minori collocati in contesti di custodia alternativa tornino dalle loro famiglie.

Adozione

50. Pur accogliendo favorevolmente la revisione della legislazione relativa all'adozione, il Comitato esprime preoccupazione per il numero considerevole di adozioni internazionali intraprese con Paesi di origine che non hanno ancora ratificato la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993 (di seguito denominata «Convenzione dell'Aia del 1993») e per la mancanza di dati sulle adozioni da questi Paesi. Il Comitato teme altresì che le procedure di adozione relative a minori provenienti da Stati che non sono parti della Convenzione dell'Aia del 1993, ivi incluse le valutazioni dei futuri genitori adottivi e le decisioni in merito, non garantiscano sempre la supremazia dell'interesse superiore del fanciullo. Il Comitato esprime inoltre preoccupazione per l'incertezza sullo statuto giuridico dei minori adottati dall'estero da genitori svizzeri nel corso dell'anno che precede la conclusione della procedura di adozione.

51. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) raccogliere in modo sistematico e continuo dati statistici disaggregati per età, sesso e origine nazionale nonché informazioni pertinenti sull'adozione tanto nazionale quanto internazionale;

(b) garantire che la supremazia dell'interesse superiore del fanciullo sia rispettata in maniera rigorosa nelle adozioni internazionali e che siano fornite tutte le tutele previste nella Convenzione dell'Aia del 1993, anche se l'altro Paese non è uno Stato parte della medesima; e

(c) accelerare la procedura di valutazione e garantire che un minore adottato dall'estero non sia apolide o vittima di discriminazione nel periodo di attesa che intercorre tra il suo arrivo nello Stato parte e l'adozione formale.

Figli di genitori detenuti

52. Pur accogliendo favorevolmente l'istituzione, nel Cantone di Zurigo, di unità in cui le madri detenute possono essere accolte con il proprio figlio, il Comitato esprime

preoccupazione per la mancanza di dati sul numero e sulla situazione dei bambini di genitori detenuti e di informazioni che permettano di valutare se il sostegno per un rapporto continuativo tra il minore e il genitore detenuto sia sufficiente.

53. Riferendosi alle raccomandazioni formulate in occasione della sua giornata di discussione generale nel 2011 sui diritti dei figli di genitori detenuti, il Comitato raccomanda allo Stato parte di raccogliere dati e avviare uno studio sulla situazione dei figli di detenuti nello Stato medesimo, nella prospettiva di garantire che i minori e i loro genitori intrattengano relazioni personali, ivi compresi visite regolari, servizi adeguati e sostegno appropriato in linea con quanto previsto all'articolo 9 della Convenzione, e che l'interesse superiore del fanciullo sia tenuto in primaria considerazione in tutte le decisioni.

F. Disabilità, salute e benessere (art. 6, 18 par. 3, 23, 24, 26, 27 par. 1-3 e 33 della Convenzione)

Fanciulli con disabilità

54. Il Comitato accoglie favorevolmente l'entrata in vigore della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili e l'adozione dell'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale. Tuttavia, esprime preoccupazione per:

(a) la mancanza di dati completi sui minori con disabilità, compresi quelli con disturbi dello spettro autistico;

(b) il fatto che i minori non sono adeguatamente inclusi nel sistema scolastico regolare in tutti i Cantoni e le risorse umane e finanziarie allocate per garantire nella prassi il funzionamento adeguato di un sistema di educazione inclusiva sono insufficienti;

(c) la mancanza di un'offerta sufficiente d'istruzione e di assistenza per la prima infanzia e di opportunità di formazione professionale inclusiva per i minori con disabilità;

(d) la discriminazione e la segregazione di minori con disturbi dello spettro autistico, in particolare nel Cantone di Ginevra, per quanto concerne numerosi aspetti della loro vita sociale, ivi compresi la scarsa individuazione precoce dei disturbi dello spettro autistico, la mancanza di programmi intensivi di sviluppo precoce, il mancato accesso al sistema scolastico regolare dovuto specialmente alla mancanza di figure professionali qualificate a fornire sostegno a questi minori nelle classi regolari, e l'insufficienza della formazione destinata alle figure professionali che lavorano con minori con disturbi dello spettro autistico;

(e) segnalazioni di casi, in particolare nel Cantone di Ginevra, di minori con disturbi dello spettro autistico sottoposti a trattamenti inadeguati, quali la tecnica del «packing» (che consiste nell'avvolgere il bambino in lenzuola fredde e bagnate), che equivalgono sostanzialmente a maltrattamenti; e

(f) la mancanza di informazioni sulle misure adottate per evitare il collocamento di minori con disabilità in unità psichiatriche e garantire che essi non siano arbitrariamente privati del loro diritto di ricevere visite dai genitori.

55. Alla luce del suo Commento generale n. 9 (2006) sui diritti dei minori con disabilità, il Comitato sollecita lo Stato parte ad adottare un approccio alla disabilità che si basi sui diritti umani e gli raccomanda specificamente di:

(a) raccogliere e analizzare dati sulla situazione di tutti i minori con disabilità, disaggregati, inter alia, per età, sesso, tipo di disabilità, origine etnica e nazionale, area geografica e situazione socioeconomica;

(b) rafforzare il suo impegno per garantire a livello nazionale un'educazione inclusiva senza discriminazioni, anche mediante l'allocazione delle risorse necessarie, una formazione adeguata delle figure professionali del settore e indicazioni chiare ai Cantoni che non applicano ancora un approccio inclusivo;

(c) promuovere l'inclusione più che l'integrazione;

(d) garantire che i minori con disabilità abbiano accesso a offerte d'istruzione e di assistenza per la prima infanzia, a programmi di sviluppo precoce e a opportunità di formazione professionale inclusiva in tutti i Cantoni;

(e) rispondere ai bisogni specifici dei minori con disturbi dello spettro autistico in tutti i Cantoni e in particolare assicurarne la piena integrazione in tutti gli ambiti della vita sociale, ivi comprese le attività ricreative e culturali, garantire che un'educazione inclusiva adeguata alle loro esigenze sia considerata prioritaria rispetto alla pedagogia e alla custodia diurna speciali, introdurre meccanismi per l'individuazione precoce dei problemi, fornire una formazione adeguata alle figure professionali del settore e garantire che beneficino realmente di programmi di sviluppo precoce basati su conoscenze scientifiche;

(f) vietare per legge la pratica del «packing» e adottare le misure necessarie per garantire che i minori con disturbi dello spettro autistico vengano trattati con dignità e rispetto e beneficino di una reale tutela;

(g) adottare tutte le misure necessarie per evitare il collocamento di minori con disabilità in unità psichiatriche e garantire che essi non siano arbitrariamente privati del loro diritto di ricevere visite dai genitori.

Salute e servizi sanitari

56. Pur accogliendo favorevolmente la riduzione di almeno il 50 per cento sui premi dell'assicurazione malattie per i minori a favore delle famiglie con redditi medi o bassi, il Comitato è preoccupato per:

(a) l'aumento della centralizzazione dell'assistenza pediatrica e l'insufficienza del numero di pediatri di famiglia, nonostante la sua tendenza in crescita; e

(b) l'aumento dei problemi di sovrappeso e obesità tra i minori e l'eccessiva pubblicità per alimenti ricchi di grassi, zuccheri e sale in programmi televisivi rivolti ai bambini e ai giovani.

57. **Il Comitato attira l'attenzione dello Stato parte sul suo Commento generale n. 15 (2013) sul diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e gli raccomanda di:**

(a) garantire che i minori abbiano accesso a trattamenti ospedalieri pediatrici di elevata qualità e a pediatri di famiglia su tutto il territorio nazionale; e

(b) rafforzare le misure volte a contrastare sovrappeso e obesità e a promuovere uno stile di vita sano tra gli adolescenti, ivi compresa l'attività fisica, e adottare le misure necessarie per ridurre la pressione del marketing alimentare sui minori per quanto concerne i cibi ricchi di grassi, zuccheri e sale.

Allattamento

58. Il Comitato considera positivo che la maggior parte dei neonati nello Stato parte sia allattata nei primi mesi e che siano state adottate nuove disposizioni sulla remunerazione delle pause per l'allattamento. Tuttavia, il Comitato è preoccupato per il fatto che:

- (a) il tasso di allattamento esclusivo al seno fino a sei mesi è basso;
- (b) le figure professionali del settore sanitario dispongono di una formazione insufficiente in materia dell'importanza dell'allattamento esclusivo al seno;
- (c) solo il 55 per cento degli ospedali nello Stato parte è Amico dei Bambini;
- (d) non esiste alcuna strategia nazionale per l'alimentazione e l'allattamento al seno dei neonati e dei bambini in tenera età;
- (e) solo un numero esiguo di disposizioni del Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno è stato pienamente recepito nella legislazione nazionale e la commercializzazione dei sostituti del latte materno si basa esclusivamente su un codice di condotta volontario; e
- (f) le raccomandazioni nazionali sull'allattamento non rispecchiano le pertinenti raccomandazioni dell'OMS.

59. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

- (a) rafforzare il suo impegno per promuovere l'allattamento esclusivo al seno e continuato fornendo accesso alla documentazione sull'importanza dell'allattamento al seno e sui rischi dell'alimentazione con sostituti di latte materno e sensibilizzando su queste questioni;**
- (b) rivedere e potenziare la formazione delle figure professionali del settore sanitario in materia dell'importanza dell'allattamento esclusivo al seno;**
- (c) incrementare ulteriormente il numero di ospedali certificati come Amici dei Bambini;**
- (d) sviluppare una strategia nazionale globale sulle pratiche di alimentazione dei neonati e dei bambini in tenera età;**
- (e) garantire l'attuazione rigorosa del Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno;**
- (f) assicurare la conformità delle raccomandazioni nazionali in materia di allattamento alle pertinenti raccomandazioni dell'OMS; e**
- (g) considerare la possibilità di estendere il congedo di maternità ad almeno sei mesi.**

Salute mentale

60. Il Comitato esprime preoccupazione per il numero eccessivo di diagnosi di disturbi da deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD) e disturbi da deficit dell'attenzione (ADD) e per il conseguente numero crescente di prescrizioni di psicostimolanti per i minori, in particolare il metilfenidato, nonostante risultino sempre più comprovati gli effetti nocivi di tali farmaci, nonché per le segnalazioni di casi di minacce di espulsione dalla scuola nei confronti di minori i cui genitori non accettano il trattamento con farmaci psicostimolanti.

61. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

- (a) svolgere ricerche su approcci non farmacologici per la diagnosi e il trattamento dell'ADHD e dell'ADD;**

(b) garantire che le autorità sanitarie competenti determinino le cause alla base della distrazione in classe e migliorino la diagnosi dei problemi di salute mentale tra i minori;

(c) potenziare il sostegno alle famiglie, ivi compreso l'accesso a consulenze psicologiche e appoggio emotivo, e garantire che ai minori, ai loro genitori, agli insegnanti e alle altre figure professionali che lavorano con e per i minori siano fornite informazioni adeguate sull'ADHD e sull'ADD; e

(d) adottare le misure necessarie per evitare qualsiasi pressione sui minori e sui loro genitori affinché accettino trattamenti con farmaci psicostimolanti.

Suicidio

62. Il Comitato resta preoccupato per l'elevato numero di suicidi tra gli adolescenti.

63. **Alla luce del suo Commento generale n. 4 (2003) sulla salute e lo sviluppo degli adolescenti, il Comitato raccomanda allo Stato parte di accelerare l'adozione di un piano d'azione nazionale sulla prevenzione del suicidio che tenga conto delle esigenze specifiche dei bambini e degli adolescenti e di assicurarne l'attuazione efficace.**

Livello di vita

64. Pur accogliendo favorevolmente l'entrata in vigore della legge federale sugli assegni familiari nel 2009 e l'adozione di altre misure tese a contrastare la povertà, ivi compresi la strategia nazionale di lotta alla povertà e il Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà (2014-2018), il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che in alcuni Cantoni le prestazioni supplementari per le famiglie, compresa l'assistenza sociale, restano di entità modesta.

65. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di potenziare ulteriormente il suo sistema di assegni e prestazioni per le famiglie, nella prospettiva di garantire a tutti i minori, ivi compresi i figli di genitori rifugiati, richiedenti l'asilo e migranti, un livello di vita adeguato su tutto il territorio nazionale.**

G. Educazione, tempo libero e attività ricreative e culturali (art. 28, 29, 30 e 31 della Convenzione)

Educazione in materia di diritti dell'uomo

66. Il Comitato è preoccupato per il fatto che l'educazione in materia di diritti dell'uomo non viene fornita sistematicamente in tutti i Cantoni.

67. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che nei curriculum scolastici armonizzati per le regioni linguistiche siano inclusi moduli obbligatori relativi alla Convenzione e ai diritti dell'uomo in generale.**

H. Misure di protezione speciali (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 lett. b-d, 38, 39 e 40 della Convenzione)

Minori richiedenti l'asilo, rifugiati e *sans papiers*

68. Pur accogliendo favorevolmente l'entrata in vigore della revisione della legge sull'asilo nel 2014, che prevede il trattamento prioritario delle domande d'asilo di richiedenti minorenni non accompagnati, il Comitato resta preoccupato per il fatto che le procedure d'asilo per i minori non accompagnati non seguono sempre il principio del loro interesse

superiore e che, in relazione alla riserva all'articolo 10 della Convenzione, il diritto al ricongiungimento familiare per le persone che hanno ottenuto l'ammissione provvisoria è troppo limitato. Inoltre, il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che:

(a) esistono notevoli disparità cantonali per quanto concerne le condizioni di accoglienza, il sostegno all'integrazione e la protezione sociale per i minori richiedenti l'asilo e rifugiati, come dimostrano ad esempio i casi di minori sistemati in bunker militari o nucleari;

(b) le «persone di fiducia» dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati non sono tenute ad avere esperienza in materia di custodia di minori o diritti dei minori;

(c) i minori richiedenti l'asilo sono confrontati a difficoltà di accesso all'educazione di livello secondario e non esiste una prassi armonizzata per le autorizzazioni ad intraprendere una formazione professionale;

(d) la procedura d'asilo accelerata, svolta anche presso gli aeroporti, può essere applicata ai minori;

(e) nello Stato parte risiede un numero considerevole di minori *sans papiers* (senza uno statuto giuridico di residenza) e che questi minori incontrano molte difficoltà per accedere, inter alia, ai servizi sanitari, all'educazione (in particolare di livello secondario) e alla formazione professionale e mancano strategie che definiscano come affrontare tali questioni.

69. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **garantire che la procedura d'asilo rispetti pienamente i bisogni specifici e le esigenze dei minori e sia sempre svolta nel rispetto del loro interesse superiore;**

(b) **rivedere il suo sistema di ricongiungimento familiare, in particolare per le persone che hanno ottenuto l'ammissione provvisoria;**

(c) **applicare standard minimi per le condizioni di accoglienza, il sostegno all'integrazione e la protezione sociale per i richiedenti l'asilo e i rifugiati, in particolare minorenni, su tutto il territorio nazionale e garantire che tutti i centri di accoglienza e di assistenza per i richiedenti l'asilo e i rifugiati siano adeguati ai minori e conformi agli standard applicabili delle Nazioni Unite;**

(d) **assicurare che le «persone di fiducia» beneficino di una formazione adeguata per lavorare con i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati;**

(e) **garantire ai minori richiedenti l'asilo un accesso effettivo non discriminatorio all'educazione e alla formazione professionale;**

(f) **assicurare che la procedura d'asilo accelerata non si applichi ai richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati e stabilire tutele per garantire che il diritto del minore a che il suo interesse superiore sia la considerazione fondamentale sia sempre rispettato; e**

(g) **sviluppare politiche e programmi atti ad evitare l'esclusione sociale e la discriminazione dei minori *sans papiers* e a consentire loro di godere pienamente dei loro diritti, garantendo nella prassi anche l'accesso all'educazione, ai servizi sanitari e ai servizi della protezione sociale.**

Follow-up delle osservazioni conclusive e delle raccomandazioni precedenti del Comitato sul Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati

70. Pur accogliendo favorevolmente la revisione del Codice penale militare, che fissa il principio della competenza universale limitata della Svizzera per il perseguimento dei crimini di guerra, e l'adozione del piano d'azione del DFAE sulla protezione dei bambini associati a forze o gruppi armati nei conflitti armati (2014-2016), il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che il reclutamento di minori da parte di gruppi armati non statali non è esplicitamente considerato reato e che mancano dati statistici relativi ai minori richiedenti l'asilo, rifugiati e migranti che potrebbero essere stati coinvolti in conflitti armati all'estero.

71. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di definire esplicitamente come reato il reclutamento di minori da parte di gruppi armati non statali e di migliorare il suo sistema di raccolta dei dati.

Amministrazione della giustizia minorile

72. Il Comitato constata l'entrata in vigore della nuova legge federale sul diritto penale minorile nel 2007 e della legge di diritto processuale penale minorile nel 2011 che, inter alia, innalzano l'età minima della responsabilità penale da sette a dieci anni e stabiliscono la separazione dei minori dagli adulti in caso di carcerazione preventiva e detenzione. Tuttavia, il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che:

- (a) l'età minima della responsabilità penale resta inferiore a quella prevista dagli standard internazionalmente accettabili;
- (b) non è sempre garantita un'assistenza legale gratuita per i minori;
- (c) sono ancora pochi gli avvocati difensori specializzati in diritto penale minorile e procedura penale minorile; e
- (d) tuttora i minori non sono separati dagli adulti nei centri di detenzione.

73. Alla luce del suo Commento generale n. 10 (2007) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, il Comitato sollecita lo Stato parte a rendere pienamente conforme il suo sistema di giustizia minorile alla Convenzione e agli altri standard pertinenti. In particolare, sollecita lo Stato parte a:

- (a) **innalzare l'età minima della responsabilità penale per portarlo a un livello internazionalmente accettabile;**
- (b) **garantire che i minori abbiano accesso a un'assistenza legale gratuita o altrimenti appropriata;**
- (c) **assicurare che tutte le persone coinvolte nell'amministrazione della giustizia minorile, ivi compresi gli avvocati difensori, ricevano una formazione adeguata;**
- (d) **accelerare il processo istitutivo di strutture di detenzione adeguate al fine di garantire che i minori non siano detenuti insieme con gli adulti.**

I. Ratifica del Protocollo facoltativo sulla procedura per la presentazione di comunicazioni

74. Al fine di potenziare ulteriormente il rispetto dei diritti dei minori, il Comitato raccomanda allo Stato parte di ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni.

J. Ratifica di strumenti internazionali in materia di diritti umani

75. Al fine di potenziare ulteriormente il rispetto dei diritti dei minori, il Comitato raccomanda allo Stato parte di ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

K. Cooperazione con organismi regionali

76. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di collaborare con il Consiglio d'Europa all'applicazione della Convenzione e di altri strumenti in materia di diritti umani, sia all'interno dello Stato parte che in altri Stati membri del Consiglio d'Europa.

IV. Applicazione e reporting

A. Follow-up e diffusione

77. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare tutte le misure necessarie per attuare pienamente le raccomandazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato raccomanda inoltre che il secondo, terzo e quarto rapporto periodico consolidato, le risposte scritte dello Stato parte e le presenti osservazioni conclusive siano resi ampiamente disponibili nelle lingue del Paese.

B. Prossimo rapporto periodico

78. Il Comitato invita lo Stato parte a presentare il quinto e sesto rapporto periodico consolidato entro il 25 settembre 2020, includendovi le informazioni relative al follow-up delle presenti osservazioni conclusive. Il rapporto dovrà essere conforme alle linee guida specifiche e armonizzate in materia di reporting, adottate dal Comitato il 1° ottobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 e Corr. 1), e non dovrà superare le 21 200 parole (cfr. risoluzione dell'Assemblea generale 68/268, par. 16). In caso di superamento del limite di parole prestabilito, lo Stato parte dovrà abbreviare il rapporto in conformità alla summenzionata risoluzione. Qualora lo Stato parte non sia in grado di rivedere e presentare nuovamente il rapporto, non sarà possibile garantirne la traduzione a scopo di esame da parte dell'organo del trattato.

79. Il Comitato invita inoltre lo Stato parte a presentare un documento di base aggiornato in conformità ai requisiti del documento di base comune nelle linee guida armonizzate in materia di reporting, approvate durante la quinta riunione dei comitati degli organi dei trattati sui diritti umani tenutasi nel mese di giugno del 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, cap. I). Il limite di parole per il documento di base comune è di 42 400 parole, come stabilito dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 68/268 (par. 16).